SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

320ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1978

Presidenza del vice presidente CARRARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (18 - 27 ottobre 1978) . . . *Pag.* 13887

CONGEDI 13863

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 13863

Approvazione da parte di Commissione permanente 13864

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 13864

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 13863

Discussione e approvazione:

« Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » **(544-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Salvatore ed altri; Esposito ed altri; Rosini ed altri*):

BALBO (*Misto-PLI*) 13867
* DI NICOLA (*PSI*) 13880
FOSCHI (*DC*) 13865
MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* 13870
SALVATERRA (*DC*), *relatore* 13868
* ZAVATTINI (*PCI*) 13878

Discussione e rinvio di alcuni articoli in Commissione:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi » **(1099)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 13883
* BACICCHI (*PCI*) 13885
COLELLA (*DC*), *relatore* . . . . 13882 e *passim*
LI VIGNI (*PCI*) 13886
* TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 13883, 13885, 13886

ENTI PUBBLICI

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine 13864

INTERROGAZIONI

Annunzio 13888

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 18 OTTOBRE 1978 . . . 13891

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (ottobre - dicembre 1978)

Integrazioni 13886

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente CARRARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Del Nero per giorni 10.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1974. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960 relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto » (389-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

C. 931. — « Adesione all'Accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione » (1404);

C. 2142. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale, firmato a Bucarest il 14 gennaio 1977 » (1405);

C. 2224 — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due Protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 » (1406);

C. 2299 — « Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale » (1407).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge costituzionale di iniziativa dei senatori:

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, ALBERTINI, CAMPOPIANO, CARNESELLA, CATELLANI, DALLE MURA, DE MATTEIS, DI NICOLA, FABBRI, LABOR, LEPRE, LUZZATO CARPI, MARAVALLE, MINNOCCI, PITTELLA, POLLI, RUFINO, TALAMONA, VIGLIANESI, VIGNOLA, VIVIANI e ZITO. — « Modificazione degli articoli 114, 118, 119, 128, 129, 130, 132 e 133 della Costituzione » (1409).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

DEL NERO, COLLESELLI, MANCINO, TREU e MAZZOLI. — « Inquadramento nel ruolo di direttore di sezione di alcune categorie di impiegati della carriera direttiva degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria » (1408);

MEZZAPESA, BUZZI, CERVONE, BORGHI, SMURRA, D'AMICO, SCHIANO, FAEDO e TRIFOGLI. —

« Modifiche del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, recante riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica » (1410);

BUSSETI. — « Modificazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore edilizio » (1411);

PETRELLA, LUBERTI, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, MACCARRONE, TROPEANO e LUGNANO. — « Modificazione dell'articolo 156 del codice di procedura penale concernente l'assistenza del magistrato nella compilazione di alcuni processi verbali » (1412);

LUBERTI, PETRELLA, MODICA, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, LUGNANO, TROPEANO e IANNARONE. — « Estensione delle norme sulle pensioni privilegiate ordinarie e delle provvidenze in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere alle guardie delle province e dei comuni » (1413);

LUBERTI, PETRELLA, DE SABBATA, LUGNANO, MACCARRONE, TROPEANO, MODICA, TEDESCO TATÒ Giglia, PERNA e TERRACINI. — « Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali e graduati delle guardie delle province e dei comuni » (1414).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Toronto il 17 novembre 1977 » (1295), previo parere della 6ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BEVILACQUA ed altri. — « Legge-quadro in materia di turismo e industria alberghiera » (1317), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici » (1390), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta dell'11 ottobre 1978, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il disegno di legge: « Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari » (1346), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati.*

Annunzio di comunicazioni concernenti nomine in enti pubblici

P R E S I D E N T E . Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la nomina del signor Luciano Biggio a commissario liquidatore della Cassa di soccorso per il personale dell'Azienda trasporti consortile di La Spezia;

la nomina del dottor Luciano Giomi a commissario liquidatore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (544-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Salvatore ed altri; Esposito ed altri; Rosini ed altri*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli », già approvato dal Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Salvatore, Craxi, Achilli, Di Vagno, Colucci, Felisetti, Ferri, Giovanardi, Magnani Noya Maria, Novellini e Saladino (678); Esposto, Gatti, Orlando, Martino, Amici, Bardelli, Bonifazi, Branciforti Rosanna, Cocco Maria, Dulbecco, Giannini, Ianni, Lamanna, Petrella, Reichlin, Spataro e Terraroli (854); Rosini, Goria, Giuliari, Lussignoli, Mannino, Maroli, Perrone, Rocelli, Santuz, Silvestri, Tassone, Tedeschi, Napoli e Zaniboni (1179).

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Foschi. Ne ha facoltà.

F O S C H I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono trascorsi più di quattordici mesi dal giorno in cui in quest'Aula approvammo, per così dire, in prima lettura le norme sull'associazionismo dei produttori agricoli. Anche se di questo ritardo ci rammarichiamo, per avere esso a tutt'oggi privato gli operatori agricoli di questo valido strumento legislativo, vi è tuttavia da constatare che così facendo si è potuto armonizzare il provvedimento che stiamo per approvare al regolamento CEE del 19 giugno scorso. Possiamo anche convenire che questo ultimo periodo è servito altresì ad approfondire ulteriormente la materia per apporti migliorativi, evidenti rispetto al testo inizialmente approvato dal Senato, anche in considerazione, onorevoli colleghi, del fatto che, come è stato giustamente rilevato da più parti e dallo stesso relatore, la legge sull'associazionismo agricolo non può che intervenire nel più ampio contesto di organici provvedimenti, capaci nel loro complesso di rilanciare nei fatti la nostra agricoltura.

Nella seduta del 27 luglio 1977 il collega Lazzari lamentava tra l'altro che ci apprestassimo ad approvare la legge dei produttori ancor prima di varare la riforma dei contratti agrari, aggiungendo che nel nostro paese è infinitamente più facile accettare subito il nuovo che cambiare l'antico; e concludeva su questo punto con una domanda e relativa risposta: qual è il rischio reale di questa legge sull'associazionismo? Quello di dare nomi nuovi a cose antiche, cioè di rivestire di un bell'abito europeo la vecchia realtà italiana.

Ho richiamato questo brano dell'intervento del senatore Lazzari per ribadire che questa severa valutazione è, a mio parere, improntata quanto meno ad eccessivo pessimismo, tanto è vero che in quest'ultimo anno il Parlamento non è rimasto inerte per aspettare l'approvazione di questa legge ma ha lavorato sodo, producendo provvedimenti legislativi in materia agraria capaci di « ringiovanire » la nostra agricoltura in modo da porla in condizione di indossare a pieno titolo il moderno vestito europeo. Mi si consenta di ricordare in proposito la legge del quadrifoglio, ampiamente citata anche dal relatore, per la cui rapida attuazione si è fatto e si sta facendo l'impossibile da parte del Ministero dell'agricoltura, così come ci ha esaurientemente illustrato stamane il ministro Marcora in Commissione.

La recente legge sulle terre incolte costituisce un altro provvedimento ricco di particolare significato, teso non solo a fini per così dire congiunturali. Emerge inoltre, non

ultima certamente per importanza, l'approvazione della riforma dei contratti agrari, votata dal Senato il 19 luglio scorso e proprio oggi oggetto di preliminare esame da parte della Commissione agricoltura della Camera.

A proposito dei contratti agrari mi sia consentita una annotazione che si riferisce a talune prese di posizione polemiche di questi giorni nei confronti prevalentemente della Democrazia cristiana. Si sono lette ieri su « l'Unità » e oggi sull'« Avanti! » valutazioni e giudizi volti a fare processi alle intenzioni anzichè a registrare obiettivamente il concreto operare della Democrazia cristiana, in armonia con i propri princìpi ideali e politici e coerentemente con il rispetto degli accordi interpartitici liberamente sottoscritti.

Questa mattina abbiamo sentito, a questo proposito, l'auspicio e l'invito del ministro Marcora in Commissione, rivolti ovviamente all'intero Parlamento, perchè si proceda celermente per rendere esecutivo questo provvedimento lungamente atteso dagli operatori delle campagne. La dimostrazione di ciò sta nei fatti e non nelle supposizioni. Basti, al riguardo, riandare al lavoro serio e responsabile della nostra Commissione fino alla conseguente, ampia convergenza sul voto del 19 luglio in quest'Aula.

Respingiamo quindi il significato di certi titoli di stampa e talune gratuite insinuazioni in quanto non si addicono al servizio della verità nè producono risultati positivi nella direzione voluta.

Premesso ciò, la nostra parte politica non può che confermare la volontà di concorrere positivamente affinchè la nuova regolamentazione dei patti agrari concluda rapidamente il proprio *iter* parlamentare anche alla Camera. Affermo ciò nel pieno rispetto dell'autonoma possibilità di valutazione che potrebbe determinare da parte dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento modifiche migliorative senza intaccare nella sostanza la struttura portante del provvedimento.

Venendo brevemente a considerare la legge al nostro esame, consapevole del fatto che essa abbisogna di altre norme tese a riformare in primo luogo l'AIMA e il diritto di prelazione agraria in particolare, non posso che richiamarmi al contenuto della relazione del collega Salvaterra la quale, in ultima analisi, interpreta correttamente la situazione agricola del paese; colloca in essa questo provvedimento misurandone realisticamente la portata, i benefici e i limiti. Rileva altresì gli aspetti problematici che anche questa legge può presentare e ciò non per ridimensionare l'indiscutibile ed elevato valore di questo nuovo strumento legislativo, ma, semmai, per richiamare con maggiore forza la sensibilità e la collaborazione degli operatori agricoli e delle loro organizzazioni nell'intento che essi stessi colmino possibili lacune mediante momenti di aggregazione prima e di gestione poi, nei quali le categorie contadine siano protagoniste di questa evoluzione economica e solidaristica.

Per scendere a qualche accenno, prima di concludere, rilevo volentieri come sia stato giustamente riconfermato il ruolo primario delle regioni. Concordo sul fatto che dalle associazioni siano rimasti esclusi operatori non agricoli. Sottolineo il significato del riconoscimento delle associazioni nazionali che costituiscano almeno il 5 per cento della produzione nazionale agricola, anche se resta da vedere in che misura sia stato giusto o inopportuno non prevedere il riconoscimento delle associazioni a livello regionale. Meritevole è anche il richiamo della norma che meglio articola la presenza in assemblea dei soci di cooperative. Infine, tralasciando volutamente altri aspetti della legge, pur meritevoli di valutazione, desidero ancora sottolineare il ruolo diverso tra cooperazione e associazione dei produttori, le quali, lungi dall'essere in alcun modo concorrenziali fra loro, possono e debbono semmai costituire un basilare supporto, coprendo l'una spazi ed attività diversi ed armonicamente integrativi dell'altra che ho citato. L'importante è che le associazioni dei produttori non nascano come fatto verticistico, ma che siano un processo vissuto dagli agricoltori e dagli operatori agricoli, assieme alle loro organizzazioni, assieme alle loro centrali cooperative.

Non abbiamo bisogno di giganti, anzi temiamo che si costituiscano grosse concentrazioni. Proprio per questo abbiamo salutato come positivo il fatto del minimo del 5 per cento ai fini del riconoscimento delle associazioni a carattere nazionale; consentiremo in tal modo un sano pluralismo a tutti i livelli, dalla periferia fino al vertice, nell'intento appunto non di diminuire il potere contrattuale degli operatori agricoli, ma semmai di valorizzare l'apporto individuale e dei gruppi in aggregazioni che partano dalla periferia fino al centro.

Siamo consapevoli che anche questa legge non sarà il toccasana dei tanti mali dell'agricoltura; ma siamo altresì fiduciosi che assieme agli altri provvedimenti, già operanti, oltre a quelli che fra poco verranno all'esame del Parlamento, l'associazionismo dei produttori potrà vivificare la nostra agricoltura, non solo in termini di rinnovamento giuridico e legislativo, ma dal punto di vista democratico sostanziale, con una partecipazione di fatto delle categorie alla loro autoelevazione.

Con questi princìpi e con questi orientamenti politici, il Gruppo della democrazia cristiana riconferma anche in questa occasione il proprio voto favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, premesso che non è nostro intendimento modificare l'impostazione generale del disegno di legge in esame, mi pare opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978 non delega gli Stati membri a stabilire le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori, ma prevede norme che hanno un carattere vincolante e che assumono quasi il sapore di un atto di controllo nei confronti dell'Italia.

Quanto al merito del provvedimento che stiamo esaminando a me pare che le modalità di riconoscimento delle associazioni dei produttori non rispettino il dettato degli articoli 18 e 39 della Costituzione dal momento che tale compito è affidato alle regioni e non allo Stato.

Tali disposizioni inoltre rappresentano un pericolo anche per un altro motivo e cioè per il fatto che la legislazione relativa alle associazioni rischia di essere frammentaria e disorganica proprio perchè affidata all'autorità delle singole regioni.

I poteri attribuiti alle regioni possono portare ad una normativa che, come è accaduto per il passato, può condurre ad una mancata applicazione delle norme comunitarie e ciò a causa dell'inefficienza degli enti in questione.

Particolari preoccupazioni poi desta l'istituzione delle unioni regionali come livello intermedio tra le associazioni e le unioni nazionali nel senso che non sono facilmente identificabili le funzioni che le medesime dovranno assolvere.

Un'altra disposizione che suscita qualche perplessità è quella concernente i meccanismi di voto stabiliti dalle cooperative, dal momento che queste ultime si trasformano nel testo in esame in gruppi di pressione, vanificando evidentemente gli scopi che il provvedimento si propone. La previsione dell'efficacia *erga omnes* delle delibere delle associazioni desta anch'essa notevoli perplessità, dal momento che tramite essa non è detto che si arrivi alla razionalizzazione dell'offerta, che è uno dei fini principali del provvedimento. Se ciò non si raggiungesse, sarà difficile rafforzare, stimolare la costituzione dell'associazione dei produttori e ancor più difficile che l'Italia sia in grado di beneficiare delle provvidenze comunitarie che possono contribuire positivamente al processo di sviluppo dell'agricoltura nazionale; preoccupazioni e perplessità che certamente lei, signor Ministro, ha incontrato e che è riuscito a superare: io un po' meno, tant'è che ho ritenuto di doverle esporre.

Detto questo, sono lieto di poter annunciare il mio voto favorevole — d'altra parte lo avevo già anticipato durante il mio intervento in Commissione — a questo disegno di legge, la cui importanza è anche per noi liberali rilevante ed essenziale per avviare la nostra agricoltura sulla strada di pro-

gresso sulla quale già altre economie agrarie, nostre concorrenti sul piano comunitario, europeo e non, si sono avviate da tempo. Stamane abbiamo sentito da lei, signor Ministro, notizie di quella spagnola, che sta avanzando verso di noi e verso l'Europa ad un ritmo tale da destare discreta preoccupazione.

Certo, il provvedimento non è perfetto, ma occorre dire con soddisfazione che rispetto al testo che il Senato approvò un anno fa nel luglio 1977 sono stati fatti, a nostro avviso, notevoli passi avanti. Il recepimento della normativa comunitaria che la Camera ha effettuato, modificando profondamente il primitivo elaborato, è certo un elemento positivo che deve essere sottolineato e che induce noi liberali a votare con più tranquillità questo disegno di legge. Sarebbe evidentemente stato stolto non tener conto della realtà che ci circonda, della realtà europea comunitaria, e procedere per nostro conto senza alcun legame con essa, come da qualche parte si era voluto. Non che la normativa comunitaria sia perfetta, non che essa non debba essere adattata alle nostre particolari condizioni, ma ignorarla del tutto sarebbe stato un porsi fuori della logica di una comunità in cui ci troviamo a pieno diritto. Tutto a questo mondo è perfettibile e in avvenire anche questa normativa sulle associazioni dei produttori potrà essere modificata e aggiornata alla luce dell'esperienza che nel frattempo avremo fatto. Intanto variamo il provvedimento al nostro esame ed auguriamoci che i diretti interessati, gli agricoltori, lo recepiscano con entusiasmo procedendo rapidamente sulla strada di un efficiente associazionismo, come reclama la situazione del settore.

Al Governo, alle regioni, alle organizzazioni agricole o a vocazione generale deve essere rivolta in questo momento una raccomandazione: non basta che il Parlamento approvi definitivamente, come stiamo facendo, la legge sulle associazioni dei produttori perchè esse nascano e si fortifichino; occorre la necessaria propaganda, occorre che si creino le condizioni idonee perchè questo fatto nuovo dell'associazionismo possa attecchire, affermarsi, entrare nella mentalità della nostra gente di campagna, in modo che esso possa dare i frutti che si registrano in altre parti d'Europa.

Con questi voti e con queste raccomandazioni confermo il voto favorevole a questo importante disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho seguìto con attenzione ed interesse i vari interventi e, a conclusione del dibattito svoltosi sia in seno alla Commissione agricoltura del Senato che qui in Aula, vorrei dire che come dato di fondo è emerso che le finalità che la legge si prefigge sono condivise dalla stragrande maggioranza delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

Certamente non sono mancate anche le critiche, le osservazioni, i rilievi che d'altronde anche il relatore ha avanzato a titolo personale, ma direi che sono tutte osservazioni e critiche dirette ed intese più a chiarire, a perfezionare che a demolire la filosofia che dà anima al disegno di legge al nostro esame. Sono finalità, quelle che persegue la legge, che tendono a creare uno strumento atto a favorire la concentrazione dei mille rivoli in cui oggi si estrinseca la produzione agricola, per curarne l'inoltro organizzato al mercato, in modo da dare maggiore forza contrattuale ai produttori e sottrarli, in parte almeno, alla speculazione; sono finalità che tendono a creare una strumentazione capace di dettare norme per arrivare ad un adeguamento quantitativo e qualitativo delle produzioni alle esigenze di mercato; sono finalità, infine, che tendono a creare uno strumento attraverso il quale i diretti interessati, cioè i produttori, possano partecipare alla programmazione regionale e nazionale del settore; tutti strumenti, quindi, che possono dare più potere al settore agricolo organizzato.

A me pare poi brevemente di dovere anche dire e di dire subito che non deve diffon-

dersi la convinzione che con l'approvazione della legge sulle associazioni dei produttori gran parte di questi problemi che abbiamo davanti a noi siano risolti. La legge ci permette solo di iniziare il lungo cammino che, attraverso una serie di passi graduali, attraverso riconversioni e ristrutturazioni del momento produttivo, attraverso la regolamentazione del mercato, ma soprattutto attraverso una maturazione tecnico-culturale degli associati, attraverso una più sensibile coscienza associativa porterà ad un nuovo equilibrio nel settore produzione-mercato, ad un nuovo equilibrio tra il momento produttivo e il momento distributivo.

A questo riguardo, poi, l'esperienza specie di paesi esteri che già si sono avviati su questa strada — e non parlo solo dei paesi europei — ci dice che per raggiungere i risultati che ci prefiggiamo, specie per raggiungere un nuovo equilibrio nel rapporto produzione-sistema distributivo-consumatore, la soluzione passa attraverso due punti nodali: primo, la ristrutturazione del sistema distributivo, oggi troppo polverizzato, ma soprattutto attraverso il raggiungimento da parte delle organizzazioni associative del controllo di una altissima percentuale del mercato, almeno del 60-70 per cento. Ed è illuminante, per chiarire questi processi, riportare quanto è avvenuto in America in questo settore. Anche in America in un primo tempo si era pensato di risolvere i problemi di crisi agricola, di insufficienza di reddito di quel mondo con il mito della efficienza tecnica, con l'ambizione cioè di risolvere i problemi solo aumentando la produzione. L'esperienza pratica, invece, ha poi dimostrato la fragilità intrinseca di questa soluzione se non è accompagnata da altre misure, cioè dal controllo dei mercati.

Molti qui da noi spesso accusano della scarsa remunerazione dei produttori agricoli, dello scarso reddito dei produttori agricoli, anche il sistema distributivo che in Italia, infatti, si appropria di oltre il 50 per cento della spesa quotidiana per l'alimentazione; (sono ben 450 mila questi punti vendita).

Ora questo discorso risulta però almeno riduttivo, almeno opinabile, se andiamo ad approfondire quanto è avvenuto in quei paesi nei quali si è proceduto alla ristrutturazione del settore distributivo, come ad esempio è capitato in America. Qui nel 1948 i punti vendita erano 420.000 e su cento dollari di fatturato al dettagliato gli agricoltori avevano una quota del 51 per cento. Nel 1967, cioè vent'anni dopo, i punti vendita erano ridotti a 320.000, cioè meno di quelli italiani, per un mercato di oltre 200 milioni di abitanti ed il rapporto della quota a beneficio degli agricoltori sorprendentemente era scesa al 37 per cento. Cioè la scomparsa dei punti vendita marginali era andata a favorire ancora di più la categoria dei commercianti, un poco anche i consumatori, comunque mai a beneficio dei produttori. Gli agricoltori americani allora hanno capito che per superare questa situazione era indispensabile darsi un'organizzazione cooperativa ed associativa per controllare quote altissime della produzione, almeno il 60-70 per cento.

Infatti — e l'esperienza lo dimostra — è solo a questi livelli di concentrazione che si comincia a contare, è solo a questi livelli di concentrazione che comincia a porsi il potere contrattuale dei produttori.

Di fronte a questi fatti appare quindi tanto più evidente l'arretratezza del movimento associativo italiano, dove il movimento cooperativo controlla solo il 35 per cento del latte, il 19 per cento del vino, il 3 per cento dell'olio, il 2 per cento degli agrumi, il 14 per cento della frutta diversa.

Quindi resta molta strada da fare al mondo agricolo che deve prima di tutto sforzarsi di procedere unito e concorde sulla via della cooperazione, sulla via dell'autocontrollo, deve perseverare nello sforzo di essere una volontà concorde perchè evidentemente non sono le iniziative singole o settoriali che risolvono il problema generale.

Come ultima osservazione vorrei ricordare che fra le cooperative e le associazioni non c'è e non può esserci alternativa, discordia. Infatti esse perseguono sì obiettivi finali identici ma operano in momenti e su piani ben distinti. Alla cooperazione infatti spetta il compito di curare tutta la fase della conservazione, della manipolazione, del-

la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti; le associazioni dei produttori hanno funzione di programmazione, di valorizzazione delle produzioni, hanno funzione di rappresentanza degli interessi dei produttori non più considerati come singoli, ma come gruppo economico e sociale: rappresentanza da far valere sia nel confronto dialettico con gli altri settori economici, sia nel confronto con le autorità politiche costituite.

Quindi non scontro e contrasto, ma integrazione di funzioni per il raggiungimento di un obiettivo comune.

Spero con queste brevi note di aver portato un ulteriore contributo al chiarimento dei problemi posti dalla legge al nostro esame e quindi di poter dire e di poter confermare il parere favorevole della Commissione agricoltura del Senato all'approvazione della legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge sull'associazionismo, ora sottoposto nuovamente all'esame del Senato per l'approvazione, è in stretto rapporto con il regolamento CEE 1360 del 1978 sulla stessa materia. È ormai noto l'*iter* del presente provvedimento già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 luglio 1977 a larghissima maggioranza, successivamente armonizzato con la suaccennata nuova disciplina comunitaria sulla regolamentazione delle associazioni dei produttori nel frattempo sopraggiunta ed approvato dalla Camera nella seduta del 21 luglio 1978. Infatti il regolamento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 23 giugno 1978 trova immediata e diretta applicazione e la legge nazionale può integrare solo la normativa comunitaria laddove questa è incompleta. Si premette che l'esigenza di un regolamento sull'associazionismo fu avvertita dalla Comunità fin dal 1967, allorchè la Commissione presentò al Consiglio una proposta di regolamento, modificandola in seguito nel maggio del 1970 e nel giugno del 1971 a causa del disaccordo tra gli Stati membri del Consiglio in ordine al testo originario.

L'Italia, che era direttamente interessata all'emanazione del regolamento comunitario sull'associazionismo, poichè l'entrata in vigore dello stesso avrebbe significato appunto l'avvio di una ulteriore fase del processo di riforma delle nostre strutture agricole e in più con il concorso della Comunità, si è sempre battuta perchè fosse urgentemente adottato il provvedimento in materia, nonostante le remore ed i ritardi frapposti dagli altri Stati che non avevano un immediato interesse alla disciplina comunitaria, in quanto nelle loro strutture erano già operanti organismi associativi anche se diversamente strutturati.

L'*excursus* della menzionata proposta, presentata per la terza volta nel corso del 1977, evidenzia le difficoltà incontrate dagli organi comunitari nell'adottare una disciplina europea uniforme ed obbligatoria per tutti gli Stati membri. Tali divergenze erano dovute alle notevoli discrasie esistenti tra le situazioni che interessavano i vari Stati membri per quanto riguarda le strutture delle offerte dei prodotti agricoli e la conseguente diversa significabilità ed applicabilità della normativa comunitaria. In proposito vale osservare che il regolamento 1360 del 1978 trova la sua base nel combinato disposto degli articoli 39, paragrafo 1, e 43, dal paragrafo 2 al paragrafo 3, del trattato CEE, da cui si ricava che l'azione comune diretta a favorire la costituzione dell'associazionismo nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, si inquadra nell'ambito delle azioni necessarie alla realizzazione dei fini indicati dal trattato per la politica agricola comune e tra di essi da un lato l'incremento della produttività agricola e dall'altro la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti che si traducono in uno sviluppo razionale della produzione e nella realizzazione di un livello di vita equa per la popolazione agricola.

Il regolamento, come si è detto, riguarda l'intero territorio italiano e copre tutti i prodotti agricoli oltre alcuni prodotti agricoli trasformati; prevede la corresponsione di aiuti nella fase di avvio, per la costituzione ed il funzionamento delle associazioni e delle loro unioni, stabilendo interventi finanziari comunitari che possono raggiungere il 50 per cento delle spese ammesse a contributo; l'ammontare di tale finanziamento è stato calcolato che sarà per l'Italia di 20 milioni di unità di conto, cioè circa 23 miliardi.

Illustrato il regolamento 1360 e delineati i suoi rapporti con il disegno di legge nazionale sull'associazionismo, consegue che il testo ora proposto per l'esame e l'approvazione di codesta Assemblea è il risultato di un lavoro di comparazione tra il testo precedente, già approvato dal Senato nel corso del 1977, e le recenti disposizioni comunitarie per il settore, contenute nel regolamento in questione. Molte norme del precedente testo sono state eliminate, altre sono state armonizzate con il regolamento, altre infine sono rimaste, in quanto ritenute non in contrasto con la recente disciplina comunitaria in materia. Nel complesso si può ben dire che non sono state riscontrate divergenze di impostazione tra i due documenti; questo dimostra che le istanze portate avanti a Bruxelles dalla delegazione italiana si sono sempre mosse nell'ambito di una disciplina nazionale in formazione che già si presentava in allineamento con il regolamento che gli organi comunitari si apprestavano ad adottare.

Passando ora ad esaminare più da vicino il provvedimento nazionale, si fa presente che questo concorre a realizzare uno dei punti focali della politica nazionale cioè quello diretto all'accrescimento del settore agricolo. Il provvedimento si rivolge ai protagonisti della vicenda agricola perchè trovino in se stessi il modo e la forza di superare le difficoltà del proprio settore. La iniziativa, attraverso la promozione di adeguate forme di associazionismo tra i produttori agricoli, si propone di far uscire l'agricoltura dal suo isolamento e di rendere possibile l'unione delle sue capacità, dei suoi sforzi produttivi con quelli di altri agricoltori aventi gli stessi interessi ed obiettivi. Con l'associazionismo si vuole porre l'agricoltura in posizione di efficienza e di sufficiente capacità produttiva in modo da far fronte alle esigenze produttive ed ai circuiti commerciali moderni che, spingendo l'economia agricola verso una dinamica di mercato sempre più accentuata, impongono un processo di razionalizzazione e di mercantilizzazione delle produzioni ed una interdipendenza sempre più stretta tra l'agricoltura e gli altri settori economici.

Ciò è quanto mai necessario ed urgente proprio ora in vista dell'avvio dell'attività programmata in agricoltura in relazione alla quale le associazioni tra produttori sono destinate ad essere, ciascuna per il proprio settore di competenza e per il territorio in cui opera, formulatrici delle indicazioni di bisogni oltre che destinatrici degli stimoli della politica agraria.

Passando ad illustrare gli aspetti più caratteristici della disciplina sull'associazionismo, si sottolinea anzitutto la funzione delle associazioni di regolazione dell'offerta e di stimolo per i produttori a gestire le proprie produzioni in funzione della domanda, sì da consentire uno svolgimento più ordinato del mercato agricolo. In conseguenza gli impegni assunti dalle associazioni e le loro direttive costituiranno aspetti vincolanti per il comportamento dei produttori aderenti. Alle associazioni, in altre parole, spetterà di predisporre e di promuovere nei confronti delle aziende associate programmi di produzione e di commercio dei prodotti, spetterà di assumere le necessarie iniziative per migliorare la produttività delle aziende associate fornendo loro la necessaria assistenza economica e tecnica.

Nel disegno di legge in discussione è anche espressamente prevista un'attività di ricerca e di sperimentazione agraria e di acquisizione e divulgazione di dati e notizie nel campo delle ricerche di mercato. Attraverso tale impostazione la disciplina sull'associazionismo vuole assicurare il flusso dei prodotti dalla produzione agricola al consumo e facilitarne il collocamento; tutto ciò nel pieno rispetto delle autonomie delle re-

gioni cui è demandata, per la parte di loro competenza, la regolamentazione legislativa della materia.

Con legge regionale saranno infatti determinate le modalità del riconoscimento delle associazioni dei produttori, le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte, una volta riconosciute. Con legge regionale saranno determinate altresì le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali.

Per quanto riguarda il rapporto Stato-regioni nella materia relativa al riconoscimento dell'associazionismo e delle unioni, si osserva che l'aver attribuito alle regioni tale materia rientra pienamente nello spirito e nella lettera della nostra Carta costituzionale e non viola in alcun modo il regolamento CEE n. 1360, in quanto è evidente che lo Stato rimane comunque responsabile e garante dell'applicazione delle norme contenute nel regolamento stesso. Basti pensare che esso è chiamato a sindacare la legittimità costituzionale delle leggi regionali, ivi compreso il rispetto degli accordi internazionali nel cui ambito viene riconosciuta costituzionalmente validità ed efficacia di norma primaria ai regolamenti comunitari stessi. E sarà sempre lo Stato ed esso soltanto che curerà i rapporti con la Comunità economica europea in questa come in tutte le altre materie, ancorchè trasferite o delegate alle regioni.

Altri punti fondamentali su cui poggia il provvedimento proposto sono la composizione delle associazioni e la loro natura giuridica. Esse sono formate da produttori agricoli e loro cooperative con l'esclusione di appartenenti ad altre categorie imprenditoriali che comprometterebbero la reale rappresentatività degli interessi agricoli. Questo fu un punto molto dibattuto in Consiglio dei ministri della CEE. Infatti il regolamento prevede anche la presenza di trasformatori, però lascia libero lo Stato nazionale, proprio su nostra richiesta, di ammettere o non ammettere i trasformatori industriali.

A tal proposito appunto il regolamento, ammettendo che delle associazioni possono far parte anche operatori non agricoli, ha rimesso sostanzialmente allo Stato nazionale la facoltà di escluderli, come del resto si fa nel provvedimento in esame. Le associazioni hanno personalità giuridica di diritto privato; esse convergono in unioni regionali chiamate tra l'altro a partecipare alla programmazione agricola regionale. Queste ultime poi possono dare vita ad unioni nazionali che concorrono a loro volta alla formazione dei programmi nazionali e sono dotate anch'esse di personalità giuridica. Sia le unioni regionali che quelle nazionali sono rappresentate da appositi comitati i quali hanno tra l'altro il particolare compito di favorire un positivo rapporto tra le associazioni, le unioni e le organizzazioni industriali per i reciproci programmi produttivi e le condizioni di scambio.

Vi è poi la questione relativa all'efficacia *erga omnes* di alcune decisioni delle associazioni, per la quale sono stati formulati dei dubbi da parte del senatore Balbo. In casi di grave necessità, dichiarati tali dalle competenti autorità regionali o nazionali, le deliberazioni adottate dalle associazioni possono, per periodi di tempo ben definiti, essere rese vincolanti anche nei confronti di produttori non associati con decreti della regione e del Ministero secondo le rispettive competenze. Una particolare menzione meritano le disposizioni che prevedono, al fine di favorire la costituzione di nuovi organismi, la concessione di provvidenze finanziarie pubbliche alle cooperative aderenti alle associazioni, ma soprattutto l'erogazione ad esse di contributi di avviamento secondo le misure fissate dal regolamento comunitario, la concessione di esonero fiscale, la istituzione delle previdenze creditizie, fideiussorie, previste per la cooperazione. Nè vanno sottaciute inoltre le particolari norme che consentono il passaggio dalla vigente disciplina alla nuova per le associazioni attualmente esistenti, prevedendo specificatamente per quelle ortofrutticole il mantenimento, in quanto compatibile, della normativa ora in vigore.

Vanno ricordate inoltre le norme che prevedono la costituzione, a cura dello Stato e delle regioni, dei comitati nazionali e regionali delle unioni cui spetta il compito di rappresentarle e di coordinarne l'attivi-

tà, formate da rappresentanti dell'unione stessa ed integrate con voto consultivo da rappresentanti della cooperazione e delle organizzazioni professionali agricole.

È nell'auspicio di tutti che dal provvedimento in esame, unitamente al regolamento n. 1360 sulla cui scia esso si colloca, la agricoltura italiana possa trovare un concreto vantaggio. Anche questa legge, come quelle recentemente approvate, si inquadra in quel disegno di programmazione che è l'obiettivo che l'azione del Governo si prefigge. L'importante è che anche con questo disegno di legge si ha a disposizione un ulteriore strumento col quale colloquiare in vista di un minimo di coordinamento e di programmazione. Ed è perciò che il Governo rivolge il suo appello al Senato perchè voglia dare il suo definitivo assenso al provvedimento, onde esso possa divenire operante nell'interesse del nostro mondo agricolo e dell'intera economia nazionale. (*Applausi dal centro e dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Ricordo ai colleghi che questo disegno di legge già approvato dal Senato è stato poi trasmesso alla Camera dei deputati che per ogni articolo ha adottato un testo diverso da quello del Senato. La Commissione senatoriale che ha riesaminato questo disegno di legge ha accettato il testo approvato dalla Camera dei deputati. Quindi oggetto della votazione è il testo fatto proprio dalla Commissione del Senato, che corrisponde al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura degli articoli.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di integrare il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, concernente le associazioni dei produttori e le relative unioni e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione agricola nazionale e regionale.

Alle associazioni dei produttori ed alle relative unioni possono partecipare esclusivamente i produttori agricoli e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del sopracitato regolamento le cui aziende siano situate sul territorio italiano.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le Regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'osservanza di quanto disposto nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, e nella presente legge, determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Gli statuti delle associazioni dei produttori agricoli e delle relative unioni devono prevedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al citato regolamento:

1) che ciascun socio non possa fare parte di altre associazioni del medesimo settore nello stesso territorio o di cooperative o di altre forme associative aderenti alla associazione stessa o ad altre del medesimo settore nello stesso territorio;

2) che, per le associazioni con non più di 300 produttori associati, nell'assemblea spetti un voto a ciascun singolo produttore, che sia socio direttamente o come membro di società cooperativa. Per le associazioni con più di 300 produttori associati l'assemblea è costituita da delegati eletti da assemblee parziali anche su liste separate, convocate, possibilmente, nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci. In questi casi le società cooperative eleggono, con propria assemblea, i delegati nella stessa proporzione stabilita per i soci singoli dallo statuto dell'associazione. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dall'associazione, recano all'ordine del gior-

no le materie che formano oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè i delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci;

3) che sia garantita negli organi direttivi ed esecutivi dell'associazione la rappresentanza delle minoranze;

4) che l'associazione adotti regolamenti per il proprio funzionamento; definisca programmi di produzione e di commercializzazione; stipuli convenzioni e contratti, anche interprofessionali, in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti. Le relative delibere devono essere assunte dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci, dei delegati o dei delegati di cui al precedente punto 2) del presente articolo in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati in proprio, per delega o dai delegati di cui al punto 2) del presente articolo almeno un quinto degli associati;

5) che all'associazione spetti la facoltà di vigilare sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonchè di disporre sanzioni e, in caso di ripetute e gravi infrazioni, l'esclusione del socio inadempiente;

6) che, salvo quanto previsto al precedente punto 2) del presente articolo, il ricorso alla delega per il voto in assemblea possa avvenire solo a favore di un componente il nucleo familiare;

7) che si promuovano programmi nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale di ricerca e sperimentazione agraria, di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate;

8) che si promuova la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, di lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

9) che si curi la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione coi competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

10) che i rapporti economici tra cooperativa aderente all'associazione e singoli soci della stessa restino regolati dallo statuto della cooperativa medesima.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le delibere delle associazioni possono avere, con decreti emessi dal presidente della Regione o dal Ministro dell'agricoltura e foreste, secondo le rispettive competenze, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarate tali dalle competenti autorità regionali o nazionali e per il periodo di tempo strettamente necessario che dovrà essere precisato nei suindicati decreti. In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati e devono ottenere il parere favorevole dei comitati regionali o nazionali di cui al successivo articolo 11 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le Regioni determinano le modalità per l'istituzione di un apposito albo regionale in cui siano iscritte le associazioni riconosciute e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo attribuiti alle regioni medesime, prevedendo, in particolare, che possa essere disposta con atto motivato, previa diffida e sentito il comitato regionale di cui al successivo articolo 11, la revoca del riconoscimento quando l'associazione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le Regioni determinano altresì:

1) le modalità per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite, preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla Regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere *a*) e *b*). Gli statuti delle unioni devono prevedere:

a) il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in Regioni limitrofe;

b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;

2) le modalità per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;

3) le modalità per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.

(*È approvato*).

Art. 6.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono riconosciute le unioni nazionali delle associazioni dei produttori costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei.

Il riconoscimento è disposto su richiesta di più associazioni del settore interessato che rappresentino, comunque, una quota non inferiore al 5 per cento degli associati e della produzione nazionale del settore stesso.

Le unioni nazionali riconosciute, previo parere del comitato di cui al successivo articolo 11, possono avanzare, al CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, proposte di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei programmi nazionali in agricoltura secondo le procedure previste dalle relative leggi.

In ogni caso le delibere devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione, a condizione che sia rappresentato almeno un terzo degli associati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad esercitare i poteri di vigilanza e di controllo sulle unioni nazionali riconosciute. Con decreto motivato e previa diffida il Ministro, sentito il comitato nazionale di cui al successivo articolo 11, può disporre la revoca del riconoscimento, quando l'unione abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali.

(*È approvato*).

Art. 7.

Con il riconoscimento le associazioni dei produttori e le relative unioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le associazioni dei produttori e le relative unioni riconosciute dispongono, per la costituzione e per il finanziamento della loro attività statutaria, delle entrate derivanti:

a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dai rispettivi statuti;

b) dai contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali.

(*È approvato*).

Art. 9.

Le Regioni provvedono a concedere contributi, esenti da qualsiasi imposta, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrati-

vo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni.

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984. La predetta somma è ripartita tra le Regioni, con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la Commissione interregionale, di cui all'articolo 13 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine di favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle unioni è autorizzata la spesa di lire 18 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

I contributi, esenti da qualsiasi imposta, sono concessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la predetta Commissione interregionale, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11 del sopracitato regolamento.

I contributi associativi corrisposti dagli aderenti alle associazioni ed unioni di cui alla presente legge, anche se determinati statutariamente in base ai costi dei diversi servizi da queste forniti, sono esenti da ogni imposta. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle associazioni e delle relative unioni, di cui alla presente legge, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte indirette e di tasse previste per le società cooperative.

Le provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle leggi vigenti per le cooperative ed i loro consorzi sono estese alle associazioni dei produttori e alle relative unioni riconosciute per lo svolgimento delle funzioni previste nella presente legge.

(*È approvato*).

Art. 10.

In base a quanto stabilito dall'articolo 18 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi in aumento del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984 per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni, di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per le quali sono riconosciute.

La predetta somma è ripartita fra le Regioni con delibera del CIPAA, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, d'intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le Regioni provvedono a concedere contributi di cui ai commi precedenti.

Al fine di favorire interventi sul mercato agricolo-alimentare da parte delle unioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 18 del sopracitato regolamento, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984.

Il 60 per cento degli stanziamenti di cui ai precedenti commi è riservato alle associazioni e alle relative unioni costituite nei territori indicati dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

I contributi sono concessi alle unioni, nei primi 5 anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui al successivo articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le Regioni provvedono ad istituire comitati regionali composti da rappresentanti delle unioni riconosciute.

I comitati sono integrati da rappresentanti, aventi voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente

rappresentative, a livello nazionale, ciascuna delle quali provvede a designare, tramite i propri organi regionali, un proprio rappresentante, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuti, designati dai rispettivi organi regionali.

Ai comitati regionali spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute. I comitati regionali durano in carica tre anni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un comitato nazionale di settore, composto da rappresentanti delle unioni nazionali riconosciute in numero proporzionale ai produttori delle associazioni riconosciute ad esse aderenti ed integrato da un rappresentante, avente voto consultivo, delle organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, a livello nazionale, nonchè delle associazioni o enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti.

I comitati nazionali hanno lo scopo di coordinare l'attività delle unioni nazionali riconosciute.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità per l'istituzione ed il funzionamento dei comitati nazionali.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle associazioni del settore ortofrutticolo, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

Le organizzazioni che intendono fruire degli aiuti di cui all'articolo 10 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360, devono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del sopracitato regolamento.

(*È approvato*).

Art. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste istituisce i comitati nazionali di cui al precedente articolo 11, chiamando a farne parte, per i primi due anni, in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, le organizzazioni di produttori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono chiamati a far parte dei comitati regionali, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute di cui al precedente articolo 5, oltre ai rappresentanti di cui al precedente articolo 11, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative del settore.

(*È approvato*).

Art. 14.

Le Regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento, l'avvenuto riconoscimento delle associazioni e delle relative unioni o la revoca dello stesso. Comunicano, altresì, entro il 1° marzo di ogni anno, al suindicato Ministero, le informazioni riguardanti gli altri adempimenti previsti dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, numero 1360.

(*È approvato*).

Art. 15.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Z A V A T T I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* Z A V A T T I N I . Voteremo a favore della legge recante norme sull'associazionismo dei produttori agricoli così come ci è pervenuta dalla Camera anche se, signor Presidente e onorevoli colleghi, non è la stessa legge che abbiamo approvato al Senato in prima lettura il 27 luglio 1977, cioè più di quattordici mesi or sono e dopo che questo ramo del Parlamento aveva condotto a suo tempo una approfondita indagine conoscitiva con le organizzazioni interessate nonchè con le regioni che a pieno titolo intendono esercitare il loro diritto in fatto di agricoltura. In quella occasione, signor Presidente, ci siamo soffermati lungamente anche su due aspetti chiave per lo sviluppo della nostra società, i quali oggi hanno notevole rilevanza, vale a dire il rilancio dell'agricoltura come settore primario ai fini della ripresa complessiva dell'economia del nostro paese e l'allargamento delle basi della nostra democrazia, la quale, accanto alla necessaria opera di decentramento dei poteri pubblici, esige la paziente costruzione di strumenti di partecipazione e di coinvolgimento dei lavoratori all'impegno della programmazione economica e sociale, come si deduce dagli stessi accordi di maggioranza.

Si tratta quindi di intensificare lo sforzo per creare tutte le condizioni per un rapido passaggio da una agricoltura assistita ad una agricoltura che sia veramente un settore produttivo moderno, con l'inversione della vecchia politica assistenziale e la sostituzione di processi di aggregazione ai fenomeni disgregativi fin qui prodotti, che sono stati nel contempo causa ed effetto del progressivo deterioramento della nostra agricoltura.

Premesse queste considerazioni, voteremo a favore della legge, anche se, ripeto, non è proprio quella che avremmo voluto fosse e malgrado le vicende che essa ha dovuto subire nell'altro ramo del Parlamento ad opera di forze ben decise a ritardarne l'*iter*, le quali speravano forse in un rovesciamento dei princìpi e dei contenuti che il disegno licenziato dal Senato stabiliva, ma che saggiamente la Camera dei deputati ha mantenuto nella sua portata di fondo. Esso intende indicare agli operatori la via di una produzione basata su programmi associati e ottenere una offerta agricola organizzata mediante norme e contrattazioni comuni per l'immissione di prodotti sul mercato, per un rapporto contrattato collettivamente fra produttori agricoli e industrie alimentari di trasformazione dei prodotti medesimi, nonchè — e ciò non è meno importante — per immettere l'organica partecipazione dei produttori alla programmazione agricola a tutti i livelli, anche in rapporto ai servizi e agli investimenti pubblici, ai fini del rinnovamento e dello sviluppo tecnico-produttivo e della regolamentazione del mercato agricolo-alimentare e nel contempo per porre le aziende nelle condizioni di recepire prontamente le normative comunitarie sia in materia di sostegno dei prezzi sia per ciò che riguarda la riconversione produttiva e il miglioramento della qualità del prodotto. Ritorneremo brevemente poi nel merito della legge qui apprestata per il voto definitivo.

Ora, signor Presidente, constatato il travaglio che la legge ha subìto, ci preme innanzitutto fare alcune considerazioni a proposito del problema non più eludibile del necessario raccordo tra il momento legislativo

comunitario e quello del nostro Parlamento e del comportamento che nella fattispecie, proprio su questo argomento, il Governo nel maggio scorso ha assunto in occasione della cosiddetta maratona di Bruxelles, nel corso della quale, come è noto, e senza informazione alcuna, è stato introdotto nelle decisioni anche un accordo di regolamento comunitario approvato poi, come ricordava il signor Ministro, il 19 giugno ultimo scorso e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* CEE il 23 giugno 1978. Come il relatore ha ricordato in Commissione, questo regolamento riguarda quasi esclusivamente l'Italia e parzialmente la Francia e il Belgio, e riguarda appunto le associazioni dei produttori e le relative unioni.

Questa decisione è stata assunta con il consenso del nostro Governo, quando questo sapeva benissimo, in quanto interlocutore, che la Commissione agricoltura della Camera, sulla scorta di un accordo raggiunto tra i partiti della maggioranza, si apprestava ad approvare in sede legislativa la normativa in oggetto, sia pure con qualche modifica tecnica rispetto al disegno di legge approvato un anno prima dal Senato, mantenendone tuttavia la sostanza.

Cosa dire di tale comportamento? Tante possono essere le interpretazioni, per cui si potrebbe anche pensare per assurdo — noi speriamo — che si sia voluto (ma se così fosse sarebbe estremamente grave) esprimere una sfiducia nella capacità e nella competenza del Parlamento italiano in materia di associazione dei produttori.

Questo episodio, onorevoli colleghi, ripropone sollecitandola l'attuazione degli impegni sottoscritti in sede di accordo di maggioranza per ciò che riguarda la politica agricola comunitaria e quindi la sua revisione, ivi compresi l'uso dei regolamenti i quali devono essere predisposti in una valutazione di reciprocità tra Comunità europea e Stato membro.

Il fatto della reciprocità è tanto più importante proprio perchè, come è noto, in forza degli articoli 177 e 189 del trattato di Roma viene stabilito — e la Corte costituzionale ha sentenziato — che i regolamenti comunitari pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità hanno efficacia obbligatoria e sono pertanto a tutti gli effetti leggi dello Stato membro.

Crediamo pertanto che gli interessi nazionali e il prestigio del paese in seno alla Comunità si difendano anche con la tempestività di intervento legislativo; e il Ministro dell'agricoltura in altre occasioni ha dato motivo di apprezzamento a tale riguardo con la dignitosa fermezza della salvaguardia delle prerogative del Parlamento.

Certo, se la legge di cui ora ci occupiamo per la seconda volta fosse stata approvata, come era auspicabile, nei tempi ragionevoli che era legittimo aspettarsi, non solo i produttori non avrebbero perso un anno a dare il via alle loro associazioni in difesa dei loro interessi e a tutela dei loro redditi, ma la stessa nostra agricoltura sarebbe già avvantaggiata lungo il cammino della programmazione colturale e produttiva attraverso il sistema associativo ed ora forse non saremmo qui a votare un provvedimento che per molti versi è un'integrazione al regolamento varato dalla Comunità il giugno scorso; ma, onorevoli colleghi, senza alcun dubbio la presenza di una legge già in vigore nello Stato italiano avrebbe certamente, ed in senso positivo per noi, maggiormente influenzato Bruxelles al momento della elaborazione e del varo del regolamento stesso.

Nonostante il ritardo lamentato — e mi avvio a concludere — e malgrado la presenza del regolamento comunitario, crediamo che la Commissione agricoltura della Camera in sede deliberante abbia operato bene nella ristesura del disegno di legge, non solo come attuazione ed integrazione del provvedimento CEE, ma perchè ha salvaguardato il quadro dei princìpi che il Senato aveva indicato anche in rapporto alla conseguente legislazione regionale che ne dovrà seguire, essendo questa anche una legge-quadro.

Ci sono certamente degli aspetti criticabili nel dispositivo, come ad esempio il non aver mantenuto, così come era nel vecchio testo, l'esplicita esclusione di ogni scopo di lucro e di attività imprenditoriale da parte delle associazioni e delle unioni. Così anche notiamo che non è stato tenuto fermo il con-

cetto che prevedeva il riconoscimento delle associazioni e delle unioni per organici settori produttivi, per cui osserviamo non essere coerente con i fini della legge che si propone di arrivare al riconoscimento di associazioni che si costituiscono unicamente in difesa dei prodotti trasformati come, ad esempio, potrebbe essere per le frattaglie o per altri derivati di prodotti, così come previsti dal regolamento CEE. Tale riconoscimento non organico, al limite, potrebbe portare a forme di associazioni contraddittorie tra loro, le une composte da produttori venditori di prodotti agricoli solo come tali, le altre composte da produttori agricoli che sono nel contempo trasformatori e venditori di prodotti industriali, anche se si tratta, beninteso, di soggetti legati all'agricoltura.

Su questa questione, come si ricorderà, si era lungamente discusso quando si trattò di definire le tabelle dei settori produttivi da associare e si concluse concordando che le associazioni si sarebbero costituite solo per la tutela del prodotto non trasformato. Riteniamo pertanto che nella definizione delle dimensioni minime socio-economiche, ai fini del riconoscimento, si intenda che le organizzazioni debbano essere riferite a settori produttivi omogenei. Sottolineiamo inoltre il concetto che gli stanziamenti di cui all'articolo 9 devono essere chiaramente utilizzati per favorire la programmazione delle associazioni e unioni, in attesa del riconoscimento. A tal fine aggiungiamo per chiarezza che devono essere utilizzati i servizi tecnici delle regioni, le organizzazioni comprese nei comitati ai fini promozionali di queste nuove forme associative tra produttori. Infine riteniamo debba risultare chiaro l'intendere che le unioni regionali partecipano alla formazione delle unioni nazionali, così che i tre livelli previsti dalla legge, associazioni, unioni regionali e unioni nazionali, costituiscano un unico sistema aggregato.

Con queste considerazioni e con questi rilievi vogliamo ribadire il nostro consenso al provvedimento che conserva il valore innovativo che ispirava il precedente testo per ciò che riguarda le competenze delle regioni sulle associazioni e unioni, così si dica per l'istituzione dei finanziamenti in favore dei programmi produttivi e di mercato. Esso conserva il carattere democratico e pluralistico delle associazioni, salvaguarda il sistema di voto *pro capite* con il ricorso ai delegati solo nei casi di associazione a vasta base sociale, precisa la fisionomia distinta, ma non contrapposta, tra associazioni di produttori e cooperative agricole.

La legge è indubbiamente importante ed è urgente che diventi operante, non solo per i compiti che con l'articolo 2 si intende assegnare alle associazioni di base e alle unioni regionali e nazionali, ma anche perchè assume rilevanza strategica nel contesto dei provvedimenti che la VII legislatura ha varato e si appresta a varare, come il « quadrifoglio », il recupero delle terre incolte e mal coltivate, la riforma dei patti agrari, la riforma dell'AIMA e la riforma della Federconsorzi. Ed è guardando il merito specifico del provvedimento, onorevoli colleghi, e valutandolo nel contesto generale di linea per una nuova politica agraria che il Gruppo comunista vota a favore della legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D I N I C O L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* D I N I C O L A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, torna in quest'Aula per il definitivo esame il disegno di legge n. 544-*B* avente per oggetto: « Norme sull'associazionismo dei produtori agricoli », risultante da una serie di iniziative legislative che il Governo ha ritenuto molto opportunamente di adottare e di una intensa elaborazione parlamentare.

Il disegno di legge era stato approvato dal Senato nella seduta del 27 luglio dello scorso anno, ma ha subìto modifiche alla Camera dei deputati dalla Commissione agricoltura nella seduta del 21 luglio ultimo scorso. In sintesi, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano l'integrazione del regolamento del Consiglio delle

Comunità europee e la partecipazione dei produttori agricoli associati alla programmazione agricola nazionale e regionale. In base alla nuova legge, infatti, le regioni, in armonia con il regolamento comunitario, determinano le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni, costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei. Inoltre le regioni provvedono: alla istituzione di un apposito albo regionale e alle modalità per il riconoscimento dell'unione regionale; alla concessione di contributi e previdenze creditizie, compresi i contributi comunitari previsti per l'attuazione da parte delle associazioni delle loro unioni; ai programmi di sviluppo, studio, ricerche, divulgazione, provocando controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione. Quindi le associazioni dei produttori possono beneficiare dei contributi e concorsi finanziari comunitari e nazionali.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista italiano per l'approvazione definitiva della nuova legge, quale risulta a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, soprattutto perchè, malgrado alcune riserve e critiche che illustrerò tra poco, questa legge dà un ulteriore contributo al migliore assetto economico e sociale dell'agricoltura, pilastro portante di tutto il nostro sistema produttivo.

Noi socialisti, che abbiamo messo da tempo l'agricoltura al centro del nostro progetto per il rilancio dell'economia italiana, vediamo il nuovo provvedimento in un più vasto contesto in cui si collocano la nota legge quadrifoglio per interventi in agricoltura, la ristrutturazione dell'AIMA, il superamento della mezzadria, le norme sui terreni incolti eccetera. Questa legge interviene a favore di una larga fascia di operatori agricoli e soprattutto in favore dei piccoli produttori i quali, abbandonati senza mezzi, finirebbero con il soccombere con effetti negativi sulla economia e sull'assetto sociale.

Infatti la piccola azienda contadina (proprietari ed affittuari) spesso a livello familiare si trova stretta tra la grande impresa agricola di tipo capitalistico e l'intermediazione parassitaria. La grande azienda agricola ha mezzi e organizzazione che le consentono di produrre a costi inferiori e di collocare più agevolmente sul mercato nazionale e comunitario le proprie produzioni. Viceversa la piccola impresa non è in grado di produrre a livelli competitivi e subisce la pressione della speculazione che incetta i prodotti pagandoli poco al produttore e facendoli giungere al consumatore a prezzi spesso esosi e ingiustificati.

Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, onorevole Ministro, si tratta di un'esigenza vitale per la sopravvivenza dell'agricoltura, di fronte ad un ammodernamento programmato già in atto in Europa, in questa Europa verde che non deve vedere ai margini l'agricoltura italiana, perchè la nostra economia agricola è in grado di dare un contributo sensibile alla realtà comunitaria. Favorire l'associazionismo dei produttori agricoli da parte dello Stato vuol dire promuovere un grande investimento produttivo in termini di migliore e maggiore produzione nelle campagne, di più equi costi a favore del consumatore, cioè dell'intera società.

In Sicilia e particolarmente nella provincia di Trapani, che conosco più da vicino, la prima come produzione di vino (5-6 milioni di ettolitri all'anno), abbiamo fatto l'esperienza delle cantine sociali. Ne esistono più di cinquanta e hanno una capacità corrispondente ad oltre la metà della produzione.

Ebbene, le cantine sociali non nuotano certamente nell'oro, anche perchè ci sono ancora problemi di tipicizzazione del vino e quindi problemi di mercato. Però migliaia di piccoli viticoltori, che nel passato si vedevano sistematicamente defraudare dalla speculazione parassitaria e mafiosa perchè non erano organizzati e quindi erano costretti a vendere subito e a qualsiasi prezzo, con le cantine sociali sono al sicuro. Essi ammassano la loro uva nelle cantine e ricavano un cospicuo acconto che viene fissato a livello regionale e che corrisponde pressappoco al prezzo commerciale del prodotto. Le cantine sociali che adesso punteggiano la verde campagna trapanese, coperta quasi per intero dal vigneto, segnano un nuovo volto dell'agricoltura e segnano soprattutto

il riscatto di migliaia di lavoratori della terra da condizioni di asservimento e di povertà inimmaginabili.

Con la nascita dell'associazione dei produttori agricoli e delle loro unioni — rilevava il collega Fabbri nella prima discussione dell'originario disegno di legge n. 544 — si inseriva nel nostro sistema economico un soggetto totalmente nuovo, di rilievo politico, costituito proprio dai produttori associati, strumento essenziale di ammodernamento della nostra economia agricola e della nostra economia in generale.

Insomma, con questa legge si può aprire un capitolo nuovo nella storia del nostro paese con la partecipazione responsabile di una vasta categoria di produttori agricoli che diventano protagonisti di un cambiamento radicale delle condizioni, particolarmente arretrate, che hanno finora caratterizzato la vita nella campagna e per il nuovo corso che porta alla programmazione dell'importante settore agricolo.

Le nostre riserve critiche, che non impediscono un apprezzamento complessivo favorevole al provvedimento, riguardano in primo luogo il mancato rapporto tra l'attività legislativa del Parlamento italiano e l'azione normativa della CEE. Infatti, mentre il nostro Governo è rimasto inerte, gli organismi comunitari hanno emanato in questo campo una direttiva che di fatto ha rappresentato un'interferenza nel lavoro delle nostre Assemblee legislative. Di qui lo sforzo dei colleghi della Camera per armonizzare il testo approvato dal Senato con la direttiva comunitaria. Ciò ha comportato qualche modifica, specialmente nell'individuazione dei settori produttivi, che non consideriamo più chiara rispetto al testo varato dal Senato, e l'introduzione del pericolo di un'eccessiva polverizzazione delle associazioni.

Malgrado questi limiti il provvedimento ora al nostro esame è meritevole di approvazione. Noi socialisti, che consideriamo in modo particolare l'esperienza della cooperazione, affermiamo che sostenere in campo agricolo principalmente l'associazionismo tra i coltivatori, i piccoli produttori significa operare per il necessario equilibrio di un settore tanto importante per la vita del paese e che diviene centrale nello sviluppo economico generale. Se la riforma sarà rapidamente e correttamente approvata, il lavoro del coltivatore della terra verrà ad essere valorizzato in una concezione nuova dei rapporti economici e sociali, che dovrà ulteriormente tendere a nuovi traguardi di interesse generale per il nostro paese, in collegamento con la realtà europea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi » (1099)

Rinvio di alcuni articoli in Commissione

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

C O L E L L A , *relatore*. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di rendere più chiara agli onorevoli senatori l'articolazione di questo provvedimento. Pertanto, devo ricordare alcune fasi di questo premio di produzione. Nella prima fase il premio di rendimento industriale è stato esteso anche alla dirigenza, in base alla legge n. 556 dell'8 agosto 1977: fu accordato allora il 60 per cento delle precedenti tabelle previste dalla legge n. 483 del 1970. Nella seconda fase, di cui alla legge in discussione, sono stati presentati ed accolti in Commissione bilan-

cio vari emendamenti riguardanti, oltre la copertura finanziaria, l'articolo 15 della legge n. 556 del 1977, tendenti da una parte a cristallizzare con legge le misure del premio ai dirigenti, fissate a livelli più bassi delle misure di alcune categorie del restante personale, e dall'altra a maggiorare alcune aliquote a favore di talune categorie del personale mediante l'abolizione del cosiddetto tetto retributivo previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Gli accordi Governo-sindacati fanno intravvedere che nel 1979 ci sarà una terza fase di ristrutturazione del premio, nella quale si conta di eliminare questa ed altre discrasie: infatti a me risulta che questa non è l'unica sperequazione. Tutt'altro: ce ne sono ancora parecchie che verrebbero eliminate in occasione della terza fase in cui il premio, attraverso meccanismi in contrattazione, sarà legato alla produttività.

Quindi le voci che sono corse in questi giorni circa alcune sperequazioni venutesi a creare con l'approvazione in Commissione di alcuni emendamenti a me pare che possano senz'altro essere rimandate a questa terza fase che nel 1979 dovrà vedere ancora discutere l'argomento.

Tanto dovevo agli onorevoli senatori per chiarezza.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il collega Colella per la relazione che ha predisposto per questa Assemblea, per come ha curato il provvedimento in sede di 5ª Commissione. In realtà da quello che poc'anzi ha riferito e che attiene ai direttivi appare evidente che vi è una certa discrasia in quanto nella terza fase questo gruppo dei funzionari verrebbe a trovarsi in una sorta di stato di sperequazione. Se fosse possibile, sarebbe opportuno indicare, dopo il primo comma dell'articolo 2-*ter*, che per una terza fase si provvederà come per il restante personale. Questo sarebbe sufficiente. Diversamente potremmo trovarci di fronte ad un emendamento che potrebbe essere presentato alla Camera dei deputati con conseguente rinvio del provvedimento al Senato. Ne parlo in termini di opportunità e di brevità dell'*iter* legislativo. Il provvedimento è indispensabile ed urgentissimo perchè dà copertura finanziaria a quelli che sono stati i benefici concessi in base all'accordo con i sindacati. Quindi, se gli onorevoli colleghi non hanno difficoltà, il Governo proporrà questa modifica per la parificazione del trattamento nell'applicazione della terza fase così come per il resto del personale. Se invece dovessero esservi delle difficoltà, il Governo non insisterà. Pertanto la proposta è formale, ma se non trova accoglimento il Governo è disposto a ritirarla.

Per il resto non posso che confermare quanto ha già detto il senatore Colella nella sua relazione circa la necessità e l'urgenza di approvare il provvedimento in parola.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, vorrei pregarla di formulare per iscritto l'emendamento che intende proporre e farlo pervenire alla Presidenza.

Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sulla circostanza che all'articolo 1 del testo del disegno di legge si parla di « Associazione nazionale direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato », mentre all'articolo 2-*bis* si parla di « Associazione nazionale dirigenti e direttivi della Amministrazione dei monopoli di Stato ». Mi sembra che una delle due formule vada corretta perchè non sorgano equivoci.

COLELLA, *relatore.* La ringrazio, signor Presidente. In effetti possiamo usare la espressione: « Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato » anche per l'articolo 1. Credo si tratti di una modifica puramente formale che può essere apportata in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione Se ne dia lettura.

BALBO, *segretario*:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 575.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di lire 2 miliardi 936.945.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria CGIL-CISL-UIL Monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicato nel decreto stesso, nonchè nel successivo articolo della presente legge

(*È approvato*).

Art. 2.

La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle qualifiche indicate nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'articolo 2 del decreto di cui al precedente articolo 1 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, preso a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

(*È approvato*).

Art. 2-*bis*.

È autorizzata la spesa di lire 3.700.000.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono state rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1978, le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL Monopoli di Stato e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

(*È approvato*).

Art. 2-*ter*.

Ai fini dell'applicazione del 1° comma dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, gli importi dei compensi fissati nella tabella allegato A alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modificazioni — tenuto conto della norma di cui al 1° comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — spettanti al personale indicato dal richiamato 1° comma dell'articolo 15 della suddetta legge, sono corrisposti dal 7 settembre 1977 e dal 1° gennaio 1978 nella misura pari, rispettivamente, al 60 per cento e all'85 per cento con i criteri di cui all'articolo 2 della citata legge 3 luglio 1970, n. 483.

Per le qualifiche e funzioni non previste nella tabella di cui sopra si provvede con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3 della richiamata legge 3 luglio 1970, n. 483.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2-*ter*. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

A questo punto si inserisce l'emendamento aggiuntivo 2-*ter*. 1, presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

BALBO, *segretario*:

Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo:

« In sede di applicazione della terza fase del premio industriale si provvederà per il personale dirigente e direttivo come per il restante personale dell'azienda ».

2-*ter*. 1 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

COLELLA, *relatore*. Mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea.

BACICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BACICCHI. Mi sembra, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, che questo emendamento sia quasi di carattere programmatico: in sede di applicazione della terza fase si provvederà. Mi sembra un programma per future trattative che si svolgeranno sul piano sindacale, se non capisco male. Se così fosse, non ne vedo l'opportunità. Credo che il Governo debba trattare nel pieno dei suoi poteri e della sua responsabilità e, se sarà il caso, nella terza fase farà le proposte che riterrà opportuno fare al Parlamento, ma in questa sede, nella quale sostanzialmente recepiamo un accordo sindacale, poichè in buona sostanza si tratta di questo, non mi sembra opportuno stabilire una norma programmatica per futuri accordi.

Credo che il Governo possa nella sua piena responsabilità, ripeto, al momento della trattativa, sistemare le questioni e proporre eventualmente al Parlamento quello che riterrà opportuno proporre. Non ravviso quindi l'opportunità dell'inserimento di una norma del genere in questo momento.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Volevo precisare che il contratto è già stato fatto e prevede le tre fasi, ma nei punti di riferimento e di applicazione abbiamo trovato delle discrasie per cui, venendo meno il tetto in seguito all'applicazione di queste norme, alcune categorie inferiori superano i colleghi di categorie superiori. Siccome abbiamo graduato nelle tre fasi gli aumenti che debbono essere fatti, finchè questo si verifica nelle prime due fasi, anche la categoria è d'accordo, secondo le intese con i sindacati. Vorremmo però che per la terza fase questo fosse precisato come trattamento uguale per l'intero personale dell'azienda. Quindi non si chiede qualche cosa di più, ma si chiede l'applicazione anche a questa categoria, nella terza fase, dell'accordo sindacale che è stato già stipulato e al quale si riferisce il decreto del Presidente della Repubblica. Credo quindi che la mia raccomandazione di approvazione possa essere accolta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-*ter*. 1.

BACICCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BACICCHI. Dichiaro la nostra astensione su questo emendamento, qualora sia posto in votazione, perchè quanto meno, se le cose stanno come sono state precisate ora dal Sottosegretario, se ne presuppone un altro. Infatti, se ho ben capito, si arriva ad

ulteriori aumenti per i dirigenti e, quindi, se il conteggio è stato fatto esattamente per quanto riguarda la copertura, bisognerebbe rivedere la copertura stessa. Una delle due: o la copertura che qui è indicata è sovrabbondante; oppure, passando questo emendamento e comportando ulteriori aumenti, bisogna rivedere un'altra volta la copertura.

A tale scopo vedrei l'opportunità di un brevissimo rinvio in Commissione.

LI VIGNI. Anche io sarei del parere del collega Bacicchi e chiedo al Governo se non sia d'accordo per un brevissimo rinvio in Commissione.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se la motivazione di astensione espressa da parte dei senatori Bacicchi e Li Vigni si collega all'opportunità di un breve rinvio in Commissione per l'approfondimento del problema della copertura, il Governo fa formale richiesta di rinvio in Commissione della parte del testo non ancora approvata.

BACICCHI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dispongo, ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 100 del Regolamento, il rinvio in Commissione della parte del testo non ancora approvata dalla Assemblea del disegno di legge n. 1099. Propongo quindi che il seguito della discussione del disegno di legge sia inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana.

COLELLA, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1978

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1978:

— Disegno di legge n. 1349. — Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti.

— Disegno di legge n. 1276. — Adeguamento di indennità per ufficiali giudiziari.

— Disegno di legge n. .... — Conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, riguardante la cessazione di ogni contribuzione a favore di enti ed istituzioni di assistenza e beneficienza (*approvato dalla Camera dei deputati - scade il 24 ottobre 1978*).

— Disegno di legge n. 1391. — Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa (*presentato al Senato - scade il 27 novembre 1978*).

— Disegno di legge n. 1277. — Modifica al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

— Disegno di legge n. 1172. — Norme in materia di fallimento di piccole imprese.

— Disegno di legge n. 1315. — Riscossione di canoni relativi ad abbonamenti radiotelevisivi per uso privato (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1324. — Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1368. — Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia.

— Disegno di legge n. 1398. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (*approvato dalla Camera dei deputati*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 18 al 27 ottobre 1978

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 18 al 27 ottobre 1978:

Mercoledì 18 ottobre (*pomeridiana*) (h. 17) (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1349. — Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti. — Disegni di legge nn. 1292 e 698. — Aumento delle paghe dei militari. — Disegno di legge n. 1276. — Adeguamento di indennità per ufficiali giudiziari.
Giovedì 19 » (*pomeridiana*) (h. 17) (la mattina è riservata all'attività dei Gruppi parlamentari) Venerdì 20 » (*antimeridiana*) (h. 10)	— Discussione della mozione n. 13 dei senatori Ferralasco ed altri, riguardante la politica mineraria (con svolgimento di eventuali interpellanze ed interrogazioni connesse). — Disegno di legge n. ..... — Conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, riguardante la cessazione di ogni contribuzione a favore di enti ed istituzioni di assistenza e beneficenza (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 24 ottobre 1978*).

Mercoledì 25 ottobre (*pomeridiana*) (h. 17) (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. 1391. — Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa (*presentato al Senato - scade il 27 novembre 1978*). — Disegno di legge n. 1277. — Modifica al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private. — Disegno di legge n. 311. — Nozione di piccolo imprenditore. — Disegno di legge n. 1172. — Norme in materia di fallimento di piccole imprese.
Giovedì 26 » (*pomeridiana*) (h. 17) (la mattina è riservata all'attività dei Gruppi parlamentari) Venerdì 27 » (*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. 1368. — Ulteriore stanziamento per la ricostruzione della linea Cuneo-Breil-Ventimiglia. — Disegno di legge n. 1324. — Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI (*approvato dalla Camera dei deputati*). — Autorizzazioni a procedere in giudizio (*Doc.* IV, nn. 57 e 58).

Le giornate di martedì 17 ottobre e di martedì 24 ottobre sono riservate alle sedute delle Commissioni.

Nelle mattine di giovedì 19 ottobre e di giovedì 26 ottobre — riservate alla attività dei Gruppi parlamentari — non potranno essere convocate sedute di Commissioni.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BALBO, *segretario*:

RUFFINO, SEGNANA, MURMURA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerata la preoccupante si-

tuazione finanziaria in cui versano le comunità montane;

constatata l'urgente necessità di finanziare, anche per il corrente anno 1978, la legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, « Norme per lo sviluppo della montagna »,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che hanno determinato il mancato rifinanziamento della legge per lo sviluppo della montagna.

Tale notevole ritardo si ripercuote in maniera estremamente negativa sulle comunità montane e le loro popolazioni, in quanto non consente nè di ultimare opere già iniziate, nè, tanto meno, di dare avvio ad iniziative di sviluppo socio-economiche ritenute inderogabili ed urgenti.

(3 - 01095)

BERNARDINI, VERONESI, VILLI, DONELLI, MERZARIO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

1) che la sopravvivenza del Centro comune di ricerca dell'« Euratom » di Ispra come ente che fa ricerca scientifica e tecnologica è legata all'esistenza di adeguati impianti sperimentali ed all'efficienza delle infrastrutture tecniche;

2) che la Commissione CEE tende, invece, a trasformare il Centro di Ispra in una struttura di coordinamento delle ricerche svolte altrove, svuotandone il potenziale produttivo residuo ed impedendone anche ogni prospettiva seria di funzionamento quale centro di formazione di personale altamente qualificato;

3) che il mantenimento del reattore di ricerca ESSOR rappresenta un onere troppo gravoso per l'Italia,

si chiede di sapere:

1) quali misure si intendono porre in atto per impedire il decadimento ulteriore del Centro di Ispra come struttura che fa ricerca autonoma e in rapporto con le altre strutture nazionali;

2) quale esito hanno avuto i sondaggi della Commissione CEE presso i Paesi membri per verificare la possibilità di un uso comunitario del reattore ESSOR;

3) quale atteggiamento si intende assumere nel caso di insuccesso di detta ricognizione per assicurare comunque ad Ispra la condizione per il mantenimento di un adeguato livello di attività sperimentali.

(3 - 01096)

BEORCHIA, TONUTTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Ricordato:

che, in occasione dell'approvazione di provvedimenti legislativi riguardanti l'EGAM, il Governo ebbe ad accogliere, come raccomandazione, un ordine del giorno sul mantenimento in attività della miniera ex AMMI di Cave del Predil, in comune di Tarvisio (Udine);

che anche in recenti provvedimenti detta miniera non era ricompresa fra quelle da chiudere e che erano in corso proficui contatti fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'ENI per la migliore soluzione di un problema che riguarda circa 400 lavoratori;

che gli Enti locali interessati hanno fornito, con appositi ed approfonditi studi, la dimostrazione della possibilità di coltivazione della miniera per un periodo ancora di circa 15 anni;

che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha adottato misure legislative ed assunto impegni finanziari per la ricerca e lo sviluppo della miniera;

che la chiusura della miniera provocherebbe gravi conseguenze economiche e sociali in una zona montana, colpita anche dai terremoti del 1976, nella quale è necessario, anche in assenza di altre attività produttive e di valide alternative, mantenere gli attuali livelli occupazionali,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se corrisponde al vero che la società SAMIN, cui dall'ENI è stata affidata la gestione delle società ex EGAM, ha proposto la chiusura della miniera entro breve termine;

se la società suddetta, nell'adottare tale decisione, ha tenuto conto di quanto sopra ricordato;

per quali motivi ha ritenuto di disattendere le indicazioni finora emerse e non ha mantenuto i rapporti sopra ricordati con la Regione Friuli-Venezia Giulia;

quali sono i motivi di un così radicale mutamento di indirizzo da parte dell'ENI e se questo corrisponde alle indicazioni ministeriali per il particolare settore ed agli interessi generali del Paese.

(3 - 01097)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Tenuto conto che a distanza di 33 anni dalla fine della guerra esiste ancora un'ingente massa di pratiche relative alle pensioni di guerra, per la definizione delle quali si verificano sollecitazioni e premure non certamente ingiustificate, ma con effetti sostanzialmente nulli e ricorrentemente deludenti per gli interessati;

ritenuto necessario superare in tempo ravvicinato ed in via definitiva l'espletamento burocratico di tale « residuato bellico », il cui permanere costituisce evidente turbativa in significative componenti sociali,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quante pratiche di pensioni per cause di guerra sono complessivamente in attesa di essere definite in via amministrativa;

b) quanti ricorsi sono pendenti presso la Corte dei conti;

c) quali sono i tempi prevedibili per addivenire ad una sostanziale definizione delle pratiche di cui alla lettera *a*), senza ovviamente tenere conto dei possibili, eventuali ricorsi che, in caso di diniego, potrebbero essere inoltrati alla Corte dei conti.

(3 - 01098)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUSSETI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere di quali informazioni disponga in ordine all'applicazione più tempestiva e corretta dell'articolo 9 della recente legge n. 463 del 1978 che disciplina il funzionamento delle scuole materne statali e prescrive il pieno orario e l'assegnazione, peraltro ovvia, di due insegnanti per ciascuna sezione.

Certamente al Ministro non sfugge la grande importanza che viene annessa alla puntuale applicazione della predetta norma, urgendo stabilizzare la posizione di tanti insegnanti elementari delle graduatorie provinciali permanenti e di tante assistenti della stessa scuola materna aspiranti all'ingresso nel ruolo del personale docente (articolo 8), in pratica e conseguente applicazione, per entrambe le categorie, dell'articolo 10 della ricordata legge n. 463 del 1978.

(4 - 02182)

BUSSETI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali strumenti il Ministro intenda finalmente attivare per indurre l'INPS ad attuare l'iniziativa, ormai annosa, dell'apertura nel comune di Andria di una propria sezione territoriale che dovrebbe assistere circa 400.000 cittadini di ben 9 comuni limitrofi.

Sta di fatto che, pur essendo intervenute precise ed inequivoche decisioni giudiziarie che hanno eliminato i motivi, peraltro vistosamente pretestuosi, per i quali l'INPS aveva ritenuto e tuttora ritiene di non poter allogare nello stabile « Marchio-Doria » quegli uffici, lo stesso Istituto non ha sinora inteso adoperarsi convenientemente per definire comunque la situazione, nonostante sia stata prospettata almeno un'altra idonea soluzione (immobile « Tondolo »).

Il Ministero ha sempre assicurato all'interrogante che la questione dell'insediamento degli uffici territoriali dell'INPS nel comune di Andria sarebbe stata seguita e risolta nel rispetto delle decisioni degli organi periferici che offrivano ed offrono ancora decisive e convincenti motivazioni in ordine alla scelta territoriale, assicurando che non sarebbero state assecondate oscure eppur evidenti manovre pseudo-politiche tendenti a dirottare gli uffici verso altri lidi.

(4 - 02183)

LEPRE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — (*Già* 3 - 00611)

(4 - 02184)

FABBRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedere un adeguato intervento del

Ministro al fine di ottenere, da parte delle autorità etiopiche, il consenso per il trasferimento in Italia della cittadina etiope Mulù Alamayeu, residente a Zebra di Addis Abeba e sposata con Tanzi Silvio, già residente ad Addis Abeba e rientrato in Italia unitamente ai 5 figli.

La stessa, invece, non ha ancora potuto ricongiungersi alla famiglia, malgrado da parte del comune di Collecchio, ove attualmente risiede il Tanzi con i figli, sia stato assicurato che le condizioni economiche e la sistemazione del Tanzi sono tali da poter provvedere alla famiglia.

(4 - 02185)

MARAVALLE, DALLE MURA, LEPRE, POLLI. — *Ai Ministri degli affari esteri, del turismo e dello spettacolo, del commercio con l'estero e dei trasporti.* — (*Già* 3 - 01014)

(4 - 02186)

FOSCHI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Risulta che la ditta « Caffaro » (azienda milanese del settore chimico, con stabilimenti in diverse città italiane) si appresterebbe a modificare la miniera « Lama » di sua proprietà, situata in comune di Mondaino (Forlì), da cui estrae un materiale denominato « genga », trasformandola in deposito di materiali chimici di risulta altamente tossici.

Considerato il potenziale pericolo per la salute dei cittadini della zona, si gradirebbe conoscere l'intendimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa l'eventualità che la menzionata ditta « Caffaro » avanzasse richiesta di parere, oltre a quello dell'Ufficio miniere di Bologna.

(4 - 02187)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 18 ottobre 1978

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 13 ottobre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 18 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni in materia di contribuzione individuale dovuta dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti (1349).

2. Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali (1292).

SIGNORI ed altri. — Aumento delle paghe dei militari e graduati delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali (698).

3. Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, per la corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio (1276).

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari